LA SETTIMANA IN BREVE

02	**Notizie**
	OPERAZIONI STRAORDINARIE
02	CESSIONE D'AZIENDA - Aspetti civilistici
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Capital gain
04	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza
	LAVORO
05	PREVIDENZA
06	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
08	**Leggi In evidenza**

info@bgsm.it – www.bgsm.it
Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

Operazioni straordinarie

CESSIONE D'AZIENDA

Aspetti civilistici - Responsabilità del cessionario per debiti relativi all'azienda ceduta - Iscrizione nei libri contabili obbligatori - Necessità (Cass. 16.6.2026 n. 20054)

La Cassazione, con l'ordinanza 16.6.2026 n. 20054, si è pronunciata sul tema dei requisiti necessari per l'insorgenza della responsabilità solidale in capo al cessionario in relazione ai debiti dell'azienda commerciale ceduta anteriori al trasferimento.

Caso di specie

Nel caso di specie, a seguito dell'intervenuta cessione d'azienda e a fronte della cessazione della società cedente, creditrice principale, due professionisti (un architetto e un ingegnere) avevano agito in giudizio nei confronti della cessionaria neocostituita per la condanna al pagamento dei corrispettivi derivanti dal contratto d'opera stipulato con la prima. La vittoria ottenuta in primo grado dai professionisti era stata ribaltata in appello perché, per la Corte territoriale, il difetto di prova circa l'intervenuta iscrizione dei debiti azionati nei libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta costituiva un limite invalicabile rispetto alla configurabilità di una responsabilità solidale in capo alla società cessionaria ai sensi dell'art. 2560 co. 2 c.c.: la norma in questione stabilisce, infatti, che nel trasferimento di un'azienda commerciale l'acquirente della azienda risponde dei debiti anteriori al trasferimento, in solido con il venditore, solo se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

I creditori soccombenti avevano, quindi, impugnato la sentenza di gravame con ricorso per Cassazione, lamentando l'omessa considerazione, da parte della Corte d'Appello, della circostanza che la società acquirente era, in realtà, perfettamente a conoscenza dell'esistenza del debito anteriore alla cessione.

A detta dei ricorrenti, l'operazione posta in essere era, inoltre, fraudolenta, in quanto la cessionaria, con la propria condotta, aveva di fatto raggirato i professionisti al solo ed esclusivo fine di sottrarsi al pagamento del loro credito accertato.

Irrilevanza della conoscenza del debito pregresso non risultante dai libri contabili obbligatori della cedente

Per risolvere la questione sottoposta al suo esame, la Suprema Corte ha, innanzitutto, ricordato il tradizionale indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 2560 co. 2 c.c. è una norma a carattere eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, dev'essere interpretato in maniera restrittiva e rigorosa. In particolare, stando a questa tesi, deve affermarsi che, in tema di cessione di azienda, la compresenza di interessi antagonisti facenti capo a soggetti diversi (cessionario, creditori del cedente, creditori del cessionario) comporta, ai fini della responsabilità *ex* art. 2560 co. 2 c.c., la necessaria iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie. È, invece, irrilevante il dato della conoscenza *aliunde* del debito acquisita dal cessionario (tra le tante, Cass. 26.5.2025 n. 14020).

Tesi della necessaria alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda ceduta

Nell'ordinanza n. 20054/2026 si dà conto anche della tesi, affermata come *obiter dictum* dalla sentenza n. 5054/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione, in base alla quale la regola di cui al co. 2 dell'art. 2560 c.c. (finalizzata a limitare la responsabilità solidale dell'acquirente ai soli debiti aziendali anteriori al trasferimento iscritti nei libri contabili) per poter operare necessita di "*un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda*".

In sostanza, l'ambito di applicazione dell'art. 2560 co. 2 c.c. andrebbe circoscritto ai soli casi in cui sussista un'effettiva alterità soggettiva delle parti della cessione dell'azienda, con esclusione delle fattispecie ove è, invece, ravvisabile una perdurante identità soggettiva sostanziale, seppur non formale, delle parti contraenti.

Tale ultima ipotesi di identità soggettiva sostanziale ricorre, in particolare, quando:

- il cessionario dell'azienda altro non sia che il prodotto di una trasformazione soggettiva del cedente, con conseguente prosecuzione di tutti i rapporti giuridici tra l'uno e l'altro (come nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto *ex* art. 2498 e ss. c.c.);

- la persona fisica, titolare di un'impresa individuale, conferisca l'azienda in una società unipersonale della quale sia titolare la stessa persona fisica.

Soluzione adottata dalla Corte per il caso di cessione dell'azienda a una società di nuova costituzione

Dopo aver dato conto degli orientamenti interpretativi in materia, la Cassazione ha osservato che, nella concreta fattispecie oggetto di causa, veniva in rilievo la cessione di un ramo d'azienda da una società di capitali cedente a una società di nuova costituzione, ragion per cui, sussistendo il requisito dell'alterità soggettiva sostanziale della titolare, doveva trovare applicazione l'art. 2560 co. 2 c.c., con conseguente limitazione della responsabilità della cessionaria ai soli debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori.

L'ordinanza n. 20054/2026 ha, infine, chiarito che l'eventuale carattere solo apparente o fraudolento dell'alterità soggettiva delle parti contrattuali non coinvolge l'applicazione dell'art. 2560 c.c., ma attiene al solo negozio di cessione, contro il quale i creditori pregiudicati possono far valere le loro ragioni con gli ordinari rimedi di carattere generale, quali l'azione revocatoria ordinaria e l'azione risarcitoria.

art. 2560 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2026 - **"Responsabilità del cessionario d'azienda limitata ai debiti iscritti nei libri contabili"** - *Novella*

Cass. SS.UU. 28.2.2017 n. 5054

Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2025 - **"Il cessionario risponde dei debiti dell'azienda ceduta solo se risultano dai libri contabili"** - *Pasquale*

Cass. 26.5.2025 n. 14020

Cass. 16.6.2026 n. 20054

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Capital gain - Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni - Trasformazione da associazione professionale a STP - Neutralità fiscale per il costo fiscale delle quote (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.6.2026 n. 123)

Ad avviso della risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.6.2026 n. 123, applicando il principio di neutralità fiscale sancito dall'art. 177-bis del TUIR, il valore rideterminato ex art. 5 della L. 448/2001 delle quote di uno studio associato può essere assunto come nuovo costo fiscalmente riconosciuto dai soci anche a seguito della trasformazione in STP.

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Il regime opzionale previsto dall'art. 5 della L. 448/2001 consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto di una partecipazione detenuta al 1° gennaio, rilevante ai fini delle plusvalenze imponibili ex art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre del medesimo anno.

Con riferimento alle partecipazioni, si ricorda che l'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% ha efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

L'ambito di applicazione dell'agevolazione è quello indicato dall'art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR e, pertanto, riguarda i redditi diversi, cioè quelli derivanti dalla "*cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all'articolo 5 e dei soggetti di cui all'articolo 73*".

Infatti, per effetto della modifica apportata alla norma dal DL 84/2025 convertito, rientrano tra i redditi diversi anche le plusvalenze/minusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di quote detenute in associazioni professionali.

Neutralità fiscale del passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti

L'art. 177-bis del TUIR (rubricato "Operazioni straordinarie e attività professionali") è stato introdotto in attuazione dell'art. 5 co. 1 lett. f) n. 2.4 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), con l'obiettivo di estendere il principio della "*neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passggio da associazioni professionali a società tra professionisti*".

Pertanto, applicano il principio della neutralità anche le trasformazioni che possano comportare un passaggio dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo a quella del reddito di impresa, purché ciò

avvenga nel rispetto del principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività che transitano da un regime all'altro.

Per ragioni di ordine logico-sistematico, la risposta a interpello Agenzia Entrate 15.6.2026 n. 123 precisa che "*il principio di «neutralità fiscale» previsto sui beni di primo grado si estende anche al costo fiscale delle partecipazioni possedute dai soci della STP, le quali, a seguito della trasformazione, conserveranno il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute nella trasformanda associazione professionale*".

Ne consegue che i soci della STP (già membri dell'associazione professionale) possono tenere conto della rideterminazione del costo fiscale della quota ex art. 5 della L. 448/2001 con riferimento all'1.1.2026 anche se tale data cade *ante* trasformazione.

art. 177 bis co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917
art. 54 DPR 22.12.1986 n. 917
Risposta interpello Agenzia Entrate 15.6.2026 n. 123

Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2026 - **"Passare da associazione professionale a STP non ha effetti sul costo delle quote"** - *Sanna*

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Capital gain - Rivalutazione delle partecipazioni"** - *Sanna S.*

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza - Interessi passivi - Deducibilità - Condizioni (Cass. 11.6.2026 n. 19140)

Con la sentenza 11.6.2026 n. 19140, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della necessità, o meno, che gli interessi passivi, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, risultino inerenti all'attività esercitata anche per i soggetti IRES (es. spa, srl, ecc.), oltre che per quelli IRPEF (es. imprese individuali, sas, snc, ecc.).

Quadro normativo

Per i soggetti IRPEF, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, il requisito dell'inerenza è espressamente richiesto dall'art. 61 co. 1 del TUIR.

In capo ai soggetti IRES, invece, la necessità che anche tali oneri siano "inerenti" per consentirne la deducibilità (nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 96 del TUIR) appare controversa.

Secondo una prima impostazione, la locuzione "*diversi dagli interessi passivi*", contenuta nell'art. 109 co. 5 del TUIR, indurrebbe a propendere per l'irrilevanza di tale requisito (per tutte, Cass. 8.3.2019 n. 6836 e ris. Agenzia delle Entrate 9.11.2001 n. 178). Infatti, gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire e, dunque, non dovrebbero essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo.

Tale orientamento sembra basarsi sul filone interpretativo che individua nell'art. 109 co. 5 del TUIR il fondamento normativo del principio di inerenza.

Valorizzando, invece, la posizione secondo cui l'inerenza è un principio generale nella determinazione del reddito d'impresa, in dottrina (Dodero A., Ferranti G., Izzo B., Miele L. "Imposta sul reddito delle società", IPSOA, 2008, p. 321) è stato affermato che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 61 del TUIR dall'art. 1 co. 33 lett. b) della L. 244/2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), devono essere sottoposti al giudizio di inerenza gli interessi passivi conseguiti sia dai soggetti IRPEF sia dai soggetti IRES (indirettamente confermative di tale interpretazione paiono le circ. Agenzia delle Entrate 14.4.2009 n. 16, § 1, e 30.3.2016 n. 6, § 2.1, in merito al trattamento fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento (c.d. "*leveraged buy out*").

Appare, infatti, difficilmente sostenibile la deducibilità di interessi relativi a finanziamenti non finalizzati allo svolgimento di attività inerenti all'impresa ma connessi a esigenze personali o familiari dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare, dei soci e così via.

Posizione della sentenza 19140/2026

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha affermato che, anche per i soggetti IRES e non solo per quelli IRPEF, gli interessi passivi sono deducibili del reddito d'impresa (nei limiti di legge) a condizione che il finanziamento contratto sia funzionale all'attività esercitata.

Infatti, l'inciso "*diversi dagli interessi passivi*", contenuto nell'art. 109 co. 5 dello stesso TUIR, non può essere

inteso nel senso che si possa prescindere da qualsiasi valutazione di inerenza. Piuttosto, la norma citata intende disancorare la deducibilità degli interessi dalla correlazione ad un particolare costo o ad una specifica gestione, subordinandola invece alla riferibilità degli stessi all'intera attività d'impresa.

Antieconomicità della spesa quale elemento rilevante ai fini del giudizio di inerenza

Nel giudizio di inerenza, pur non coincidendo con quest'ultima o sostituendosi ad essa, rileva anche l'antieconomicità della spesa, che, nel caso degli interessi passivi, può desumersi dalla sproporzione, in alternativa, tra:

- il finanziamento contratto e le dimensioni dell'impresa come risultanti dai dati contabili;
- il finanziamento contratto e le condizioni del mercato.

Ripartizione dell'onere della prova

Quanto all'onere della prova, secondo i giudici di legittimità, il contribuente è tenuto a dimostrare l'inerenza "qualitativa", vale a dire la compatibilità, la coerenza e la correlazione dell'onere non già ai ricavi, ma all'attività d'impresa in generale.

Incombe, invece, sull'Amministrazione finanziaria la prova dell'antieconomicità, ove questa sia addotta come indizio di assenza di inerenza. La valutazione di tale condizione "*implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell'impresa e/o in rapporto al mercato*".

art. 109 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2026 - **"Interessi passivi deducibili se inerenti e congrui"** - *Redazione*

Il Sole - 24 Ore del 13.6.2026, p. 24 - **"Interessi passivi, analisi ad ampio spettro sull'antieconomicità"** - *Iorio A., Ambrosi A.*

Cass. 11.6.2026 n. 19140

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Interessi passivi - Reddito d'impresa"** - *Sanna S. Guide*

Eutekne - Imposte Dirette - **"Inerenza"** - *Fornero L.*

Lavoro

PREVIDENZA

Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili (circ. INPS 16.6.2026 n. 64 e circ. INAIL 15.6.2026 n. 29)

Con la circ. 16.6.2026 n. 64, l'INPS è intervenuto sugli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR) in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) dell'11.6.2026, con la quale è stato previsto un aumento di 25 punti base del tasso in argomento.

Di conseguenza, a decorrere dal 17.6.2026, il tasso è pari al 2,40%.

In merito è intervenuto anche l'INAIL con la circ. 15.6.2026 n. 29, con la quale ha illustrato gli effetti di tale variazione con riguardo ai premi assicurativi ed accessori.

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione deve essere calcolato al tasso del 4,40% annuo con riferimento alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili (nonché per i premi assicurativi e accessori) ai sensi dell'art. 2 co. 11 e 11-*bis* del DL 9.10.89 n. 338.

L'interesse di dilazione al 4,40% trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dal 17.6.2026, mentre non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, i quali, pertanto, non subiranno modifiche.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 4,40%, è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.

Effetti sul valore delle sanzioni civili

L'aumento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE rileva anche con riferimento alle sanzioni civili.

In particolare, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi *ex* art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari al:

- 7,90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti);

- 2,40% in ragione d'anno (senza quindi la maggiorazione di 5,5 punti), se il pagamento viene effettuato entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Nei casi di evasione *ex* art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al:

- 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

- 7,90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti), in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, e sempre se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

- 9,90% in ragione d'anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti) se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea.

Infine, nei casi previsti dall'art. 116 co. 10 della L. 388/2000, ossia per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte, nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto di quello degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2026 (1,60% in ragione d'anno), a decorrere dal 17.6.2026 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,40%.

art. 116 co. 10 L. 23.12.2000 n. 388
art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388
Circolare INPS 16.6.2026 n. 64

Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2026 - **"Sale il tasso di interesse su dilazione e differimento contributivo"** - *Andreozzi*

Guide Eutekne - Previdenza - **"Contributi INPS - Omissioni ed evasioni contributive"** - *Andreozzi F. Guide Eutekne - Previdenza* - **"Contributi INPS - Dilazione dei contributi"** - *D'Amato F.*

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) - Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - Presentazione delle domande

Con il messaggio 15.6.2026 n. 1987, l'INPS ha comunicato che dal 15.6.2026 al 31.10.2026, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 possono presentare la domanda di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l'anno 2026.

Profili normativi

Si ricorda che l'ISCRO è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall'art. 1 co. 386 dalla L. 178/2020 e resa strutturale, dall'1.1.2024, dall'art. 1 co. 142-155 della L. 213/2023.

Possono beneficiare della misura i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ex art. 53 co. 1 del TUIR, ovverosia i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata.

Requisiti

Per poter accedere all'ISCRO, i predetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

- non beneficiare dell'assegno di inclusione;

- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.749,18 euro (circ. INPS 28.1.2026 n. 4);

- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Importo ed erogazione

Con l'occasione, si ricorda che l'ISCRO:

- ha un importo pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

- viene erogata per 6 mensilità;

- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso, per il 2026 l'importo non può superare gli 817,69 euro mensili e non può essere inferiore a 255,53 euro mensili (circ. INPS n. 4/2026).

Presentazione delle domande

Con il messaggio in parola si rende noto che, per presentare la domanda, è innanzitutto necessario essere muniti di apposita identità digitale SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o eIDAS.

L'utente in possesso di una delle citata identità digitali potrà quindi accedere alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" disponibile sul sito INPS (www.inps.it) e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità", "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità".

Successivamente, occorrerà selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti", "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; dopo l'autenticazione, è necessario selezionare la voce "Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)".

In alternativa al portale *web*, l'indennità ISCRO per l'anno 2026 può essere richiesta chiamando gli appositi numeri telefonici del Contact Center Multicanale.

Precisazioni dell'INPS

Con il messaggio in commento, l'Istituto previdenziale ha precisato che l'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa e che, in caso di decadenza dal diritto all'indennità, l'assicurato - pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le 6 mensilità legislativamente previste - non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione dell'ISCRO decaduta.

La domanda per l'anno 2026 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che:

- non hanno fatto richiesta per gli anni 2024 e/o 2025;

- pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché l'istanza è stata respinta e/o la prestazione revocata dall'origine.

L'INPS fa presente, inoltre, che, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, in sede di presentazione della domanda per l'anno 2026 l'assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse.

Infine, con specifico riferimento al requisito dell'iscrizione alla Gestione separata, l'INPS evidenzia che, ai fini dell'accesso alla prestazione in argomento, la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della stessa nel caso in cui sia stato assolto l'obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima, ferma restando la necessaria formalizzazione dell'adempimento dell'iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore.

art. 1 co. 142 L. 30.12.2023 n. 213

Messaggio INPS 15.6.2026 n. 1987

Il Quotidiano del Commercialista del 16.6.2026 - **"Attivato il servizio per presentare le domande di ISCRO 2026"** - *Mamone*

Il Sole - 24 Ore del 16.6.2026, p. 37 - **"Fino al 31 ottobre possibile chiedere l'Iscro per il 2026"** - *M.Pri. Italia*

Oggi del 16.6.2026, p. 31 - **"Al via le domande per l'Iscro"** - *Cirioli*

Guide Eutekne - Previdenza - **"ISCRO"** - *Mamone L.*

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 14.5.2026 N. 143075

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022 - Mancata registrazione degli aiuti per dati incoerenti - Comunicazioni di anomalia ai contribuenti - Regolarizzazione

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento sono state stabilite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2022.

Contenuto delle comunicazioni

Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

- il codice fiscale e la denominazione o il cognome e nome del contribuente;

- il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l'anno d'imposta;

- la data e il protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d'imposta 2022;

- i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nel prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2022, per i quali non è stato possibile procedere all'iscrizione nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), per erroneità o non coerenza con la relativa disciplina agevolativa;

- le modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;

- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

- le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

La comunicazione in esame è trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al domicilio digitale del singolo contribuente, cioè all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso.

La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili dall'interessato all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale", nella sezione "L'Agenzia scrive".

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;

- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

Regolarizzazione delle violazioni commesse

Il provvedimento specifica anche le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Posto che il codice residuale "999" nel campo "Codice aiuto" del prospetto "Aiuti di Stato" è utilizzabile unicamente nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato", nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

- un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un'agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, per le prossime dichiarazioni occorre verificare, con l'ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l'effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con il codice "999";

- un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella "Tabella codici aiuti di Stato", è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice "999" con lo specifico codice aiuto, con conseguente iscrizione dell'aiuto nei Registri.

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto "Aiuti di Stato", è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti, con conseguente iscrizione dell'aiuto nei Registri.

Qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto "Aiuti di Stato", il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Ravvedimento operoso

A fronte della regolarizzazione con la presentazione di una dichiarazione integrativa, i contribuenti possono beneficiare della riduzione delle sanzioni sulla base della disciplina del ravvedimento operoso, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97 nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal DLgs. 14.6.2024 n. 87 (trattandosi di violazioni commesse prima dell'1.9.2024).